

DELIBERA N. 19/24/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “RAI 2”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO
37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208
(CONT. 10/23/DSM N°PROC. 2843/SM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Codice di autoregolamentazione media e minori, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”;



VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Dalle risultanze del monitoraggio, avviato a seguito di segnalazione, è stato rilevato che il giorno 14 aprile 2023 dalle ore 21:32 circa è stata trasmessa, dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Rai 2”, fornito dalla società Rai radiotelevisione italiana S.p.A. con sede legale in Viale Mazzini 14 - 00195 Roma, la puntata afferente alla V stagione delle serie televisiva “Rocco Schiavone”.

Dall’esame della documentazione e della registrazione in atti è stato rilevato che nell’ambito della puntata alle ore 22:09 circa viene rappresentata una scena di convivialità (cena) nell’ambito della quale il protagonista Rocco Schiavone mostra una condotta controversa invitando altre persone a far uso di sostanze stupefacenti.

Con atto CONT. 10/23/DSM N°PROC. 2843/SM del 16 ottobre 2023, notificato in pari data, l’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Rai radiotelevisione italiana



S.p.A. con sede legale in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Rai 2”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in quanto i contenuti monitorati sono stati ritenuti nocivi ad un pubblico di minori.

Con Risoluzione n. 2/23 del 26 ottobre 2023, acquisita al prot. n. 0330872 del 27 dicembre 2023, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha ravvisato la violazione del suddetto Codice.

2. Deduzioni della società

Nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0281675 del 2 novembre 2023 la Rai formula le seguenti controdeduzioni.

Nel merito la Rai puntualizza che le battute del copione citate in contestazione sono direttamente derivate dal testo del libro di Antonio Manzini da cui la puntata è tratta. Tuttavia, Rai sottolinea che mentre nel testo originario non vi è alcun controcanto critico alla condotta del protagonista, nella serie televisiva è invece stata appositamente inserita una sequenza di battute del personaggio dott. Fumagalli che fa una esplicita “obiezione di coscienza” rispetto al consumo della sostanza. La circostanza è rilevante, a dire della parte, per dimostrare l’attenzione riservata da Rai ai contenuti di tutti i programmi, anche quelli che non sarebbero specificamente pensati e destinati al pubblico dei minori. Rai sottolinea che la puntata contestata è stata trasmessa in fascia oraria di televisione per tutti, in particolare nel c.d. *prime time*, in un orario destinato ai programmi a visione familiare congiunta. A tale proposito, la parte evidenzia come lo stesso Codice Media e Minori riconosca la necessità di tutelare le *“esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore”* (paragrafo 2.1 Codice) e che in tale fascia oraria *“il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto”* (paragrafo 2.2. Codice). La parte sottolinea che la serie è stata pre-valutata dalle strutture aziendali competenti e trasmessa col simbolo iconografico giallo permanente che suggerisce la visione familiare congiunta, proprio per consentire a chi esercita la potestà genitoriale di esercitare il proprio fondamentale ruolo educativo, di decodificare il contenuto di quanto proposto e se ritenuto opportuno di “cambiare canale”. Pertanto, considerato l’orario di trasmissione, la segnalazione iconografica adottata e soprattutto il contesto narrativo la Rai ritiene che il programma non rechi alcun elemento che possa nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e che la trasmissione della puntata contestata della serie Rocco Schiavone sia avvenuta nel pieno rispetto del quadro normativo delineato dal legislatore. La Rai evidenzia che, per quanto riguarda l’attenzione riservata alla programmazione per i minori, garantisce quotidianamente un’ampia e diversificata offerta, alternativa, rispettosa delle esigenze dei diversi “pubblici” o espressamente dedicata agli utenti più giovani. In particolare, tutti i giorni (24 ore su 24)

sono disponibili i palinsesti di Gulp e Yoyo interamente dedicati alla fruizione del pubblico dei minori, unitamente a molti altri canali (es. RaiScuola, Rai5, Rai Sport).

Con riferimento al profilo procedimentale, la Rai formula ulteriori deduzioni sul termine di quindici giorni assegnato per la produzione delle memorie difensive e sulla tardività della contestazione. A dire della parte, l'assegnazione del termine di 15 giorni per la produzione di scritti difensivi appare illogica, contraria ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa oltre che inefficiente in termini procedurali risultando, fra l'altro, significativamente più breve di quello previsto dalla legge (30 giorni) per il riscontro alle istanze di accesso ai documenti amministrativi, formulate ai fini della compiuta attività difensiva.

In merito alla tardività della contestazione la parte osserva che il presente procedimento è disciplinato dal Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni (Allegato A della Delibera 581/15/CONS, di seguito il Regolamento) nonché dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e che in particolare, l'art. 3, comma 3 del Regolamento preveda che le verifiche preistruttorie e le connesse valutazioni siano svolte, salvo casi particolari, entro il termine di 90 giorni da quando gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Al riguardo la parte rileva che la conoscenza formale da parte dell'Autorità del presunto fatto sanzionabile risalgia al 20 aprile 2023 (data della segnalazione) talché risulta violato il termine procedimentale di 90 giorni cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento. Il termine è infatti spirato il 19 luglio 2023, senza che siano state compiute le prescritte attività. Risulta, di conseguenza, ingiustificatamente dilatato anche il termine di 90 giorni previsto all'articolo 14 della legge 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, avvenuta il 16 ottobre 2023, cioè ben 179 giorni dopo la conoscenza formale e sostanziale del fatto.

Secondo la parte, inoltre, l'iter procedimentale seguito dall'Autorità per la contestazione non risulterebbe coerente col menzionato Regolamento anche sotto altri profili. La fase preistruttoria delineata dall'articolo 3 appare, secondo la parte, carente se non del tutto assente, posto che nell'atto di accertamento e contestazione notificato non vi è traccia della proposta dell'ufficio competente al direttore e del relativo contenuto, ossia l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie. L'atto di contestazione, infatti, non sembrerebbe discendere da una autonoma valutazione del direttore competente, ma risulterebbe avviato in base a una determinazione autoritativa dell'organo collegiale prematuramente intervenuto in questa fase del procedimento, vanificando così la propria terzietà rispetto alla fattispecie contestata. La Rai sottolinea, inoltre, che l'organo collegiale competente sarebbe la Commissione Servizi e Prodotti e non il Consiglio (Legge 31/07/1997, n. 249, art. I comma 6 lett. c) n. 6).

Nella nota acquisita al prot. Agcom prot. n. 0129244 del 15 maggio 2023 - inviata a seguito di richiesta di informazioni da parte dell'Autorità ed integralmente richiamata nelle memorie difensive - Rai fornisce ulteriori e circostanziati elementi informativi e valutazioni di ordine editoriale per la corretta interpretazione e contestualizzazione dei contenuti della puntata. La parte considera, innanzitutto, che il consumo e il commercio



di sostanze stupefacenti sia una piaga sociale e puntualizza che *“In nessuna fiction si è mai fatto opera di imbonimento verso le droghe e/o le stesse siano mai state elette a stile di vita in modo che lo spettatore esulasse o astraesse la drammaturgia verso un piano reale della vita”*. La parte precisa che Rocco Schiavone è un personaggio letterario che alimenta una collana di romanzi di Antonio Manzini, dai più considerato l’erede letterario del maestro Andrea Camilleri e tra i pochi autori italiani viventi presenti nelle antologie scolastiche. In termini narrativi Rocco Schiavone può essere definito un “antieroe”: *“Scorretto, vizioso, burbero, sarcastico e con una visione della vita e delle sue regole del tutto personali. [...] è palesemente (e per sua stessa ammissione) un uomo che non va preso a modello, soprattutto dai più giovani a cui ricorda (si veda il suo rapporto con Gabriele, ragazzino quindicenne di cui si prende cura) di fare l’opposto di quello che fa lui e di quello che ha fatto la sua generazione che così poco e così male ha lasciato in eredità [...]. Rocco Schiavone è un’anima dannata, espia [...], il suo senso di colpa per non essere riuscito a salvare sua moglie Marina da un proiettile a lui diretto”*. Con riferimento al consumo di cannabis da parte del personaggio Rocco Schiavone, Rai ha osservato che *“La cannabis è la sua personale rappresentazione del dolore, come le mille sigarette che fuma. Come il buon Sherlock Holmes, paladino di Scotland Yard è schiavo della cocaina e dell’eroina, Rocco ha il suo destino fatale”*. Rai ha comunicato che la scena contestata, trasposizione fedele della pagina 183 del romanzo “Vecchie conoscenze”, è andata in onda alle ore 22:10 e che il programma è stato trasmesso *“contrassegnato con l’apposito simbolo giallo che segnala che per la visione del programma è consigliata la presenza di un adulto”*. Ha altresì evidenziato che il primo cartello dei titoli di coda riportava il disclaimer volto ad avvertire che *“Gli eventi, le persone, i nomi o i luoghi narrati nella serie sono frutto della libertà artistica degli autori. Ogni similitudine, riferimento o identificazione ad eventi, persone, nomi o luoghi reali è pertanto da ritenersi puramente casuale e non intenzionale”*. Per le motivazioni esposte, la società ha chiesto l’archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione della registrazione in atti, le giustificazioni presentate dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0281675 del 2 novembre 2023 e nella nota Agcom prot. n. 0129244 del 15 maggio 2023, integralmente richiamata nelle memorie, si ritengono accoglibili, nel merito, anche alla luce dei nuovi elementi che sono emersi in sede procedimentale. Occorre osservare che le criticità contenute nella puntata, oggetto di contestazione, trasmessa il giorno 14 aprile 2023 dalle ore 21:32 circa dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Rai 2”, appaiono controbilanciate da una serie di elementi di cui occorre tener conto. Sebbene il protagonista della serie mostri una condotta controversa in merito al consumo di marijuana, occorre osservare che nell’ambito della stessa scena, oggetto di contestazione, che si svolge in un appartamento privato e in presenza di soli adulti, non si rileva alcun intento propagandistico essendo, peraltro, rappresentati differenti punti di vista sul tema delle droghe leggere. L’anatomopatologo, presente nella scena, si dichiara apertamente contrario alla cannabis e



rifiuta di fumarla declinando l'invito di Schiavone. Tale circostanza contribuisce a mitigare la criticità del contenuto analizzato, il rifiuto di fumare del medico rappresenterebbe, come sostenuto anche dalla parte, una esplicita "obiezione di coscienza" rispetto al consumo di marijuana. Occorre, infine, precisare che l'analisi del contenuto delle scene trasmesse nel corso della puntata e la stessa condotta del protagonista devono essere lette e approfondite anche alla luce del più ampio progetto letterario di cui la serie è trasposizione. Rocco Schiavone è, infatti, un personaggio di finzione nato dalla penna dell'autore Antonio Manzini e in quanto tale va contestualizzato nella narrativa di riferimento secondo la quale sarebbe davvero un "*antieroe, scorretto, vizioso, burbero [...] un uomo che non va preso a modello*".

Si ritiene, per le motivazioni sopra espresse, che i contenuti oggetto di contestazione non siano nel loro complesso idonei a configurare ipotesi di nocimento allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, tenuto peraltro conto della segnaletica iconografica utilizzata (bollino giallo) tesa a consigliare una visione familiare congiunta e della fascia oraria di trasmissione (fascia oraria tv per tutti) nell'ambito della quale la programmazione, "*pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore*" (par 2.1 del Codice).

L'accoglimento delle controdeduzioni nel merito assorbe la risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e l'esame di ogni altra questione prospettata dalla parte.

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto la puntata esaminata afferente alla V stagione della serie "Rocco Schiavone" risulta conforme all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione del all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba